

Documento approvato con Deliberazione n. 337 del 18/06/2020
del Consiglio Direttivo dell'OPI Interprovinciale Firenze – Pistoia

**REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
DELL'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
INTERPROVINCIALE FIRENZE - PISTOIA**

ART. 1

1. Il potere disciplinare è esercitato dal Consiglio Direttivo le cui decisioni possono essere impugnate dinanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie presso il Ministero della Salute, fatte salve le eventuali successive impugnazioni stabilite dalla legge.
2. Il procedimento avanti il Consiglio Direttivo è disciplinato dalla legge e dalle norme di cui al presente Regolamento.
3. Sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze – Pistoia gli iscritti all'Albo, ad eccezione dei componenti del Consiglio Direttivo del medesimo Ordine e dei Revisori dei Conti dell'Ordine che sono soggetti al potere disciplinare della Commissione Centrale della Federazione degli Ordini.

ART. 2

1. Gli iscritti all'Albo, nell'esercizio della professione infermieristica e dell'attività di gestione dell'Ordine ai sensi dell'art. 3 del DLCPS 233/1946 ss.ii.mm, sono tenuti al rispetto delle leggi, dei regolamenti e del Codice Deontologico, nonché ad agire secondo scienza e coscienza e mantenendo in ogni occasione il decoro professionale.
2. L'infermiere o Infermiere pediatrico che si renda colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine provinciale nel cui Albo sono iscritti.

ART. 3

1. Il procedimento disciplinare è governato dalle leggi dello Stato e dal presente Regolamento nonché, a titolo integrativo, da quelle del Regolamento per il procedimento disciplinare avanti la FNOPI ed è ispirato ai principi di immediatezza, concentrazione e oralità.
2. Esso è promosso:
 - a. d'ufficio;

Sede legale-operativa: Via P. da Palestrina, 11 – 50144 Firenze

Tel. 055359866 – Fax 055355648

Ufficio operativo: Via R. Fucini, 3 – 51100 Pistoia

Tel. 0573359061 – Fax 0573506702

Codice Fiscale: 94270640488

PEC: firenze.pistoia@cert.ordine-opi.it - www.opifipt.it

b. su richiesta del Ministero della Salute o della Procura della repubblica o del Prefetto

c. su motivata denuncia del cittadino.

3. Nei casi di cui al precedente comma 2 lett b), l'Ordine è obbligato a dare inizio a procedimento disciplinare.

ART. 4

1. Il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso. Il Consiglio Direttivo può procedere alla sospensione del giudizio disciplinare sino all'avvenuta irrevocabilità della sentenza che conclude in procedimento penale.

2. Si applicano le disposizioni relative alla radiazione e alla sospensione di diritto di cui agli artt. 41, 42 , 43 e 44 DPR 221/1950.

ART. 5

1. Quando al Consiglio Direttivo giunga notizia o rilevi fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare nei confronti di un iscritto ovvero pervenga formale richiesta o denuncia ai sensi del precedente art. 3 comma 2 lett. b) ~~dell'art. 3~~, il Presidente, senza indugio, convoca il sanitario e procede a verificare sommariamente le circostanze e ad assumere le opportune informazioni del caso.

2. La convocazione dell'iscritto avviene entro un congruo termine con nota formale a firma del Presidente inviata a mezzo Raccomandata A/R o PEC.

3. La convocazione dell'iscritto deve contenere:

a. Indicazione della data, ora, luogo della convocazione e motivazione con indicazione generica degli addebiti;

b. Espresso avvertimento che, se il sanitario non si presenta o non giustifica la propria assenza, il procedimento avrà luogo comunque.

4. La mancata convocazione è causa di nullità del successivo eventuale procedimento.

5. Il sanitario convocato può formalmente richiedere la presenza del proprio legale di fiducia. Comunque il sanitario deve essere presente.
6. All'audizione sarà presente solo il Presidente del Consiglio Direttivo e, eventualmente, un soggetto verbalizzante estraneo al Consiglio Direttivo.
7. Dell'audizione deve essere redatto verbale che dovrà essere sottoscritto congiuntamente dal Presidente e dall'interessato.

ART. 6

1. Alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo successiva alla audizione dell'iscritto da parte del Presidente o alla sua assenza all'incontro con il Presidente viene posto all'ordine del giorno, con un punto specifico, il procedimento disciplinare a carico dell'iscritto.
2. In occasione della trattazione del punto dell'Ordine del Giorno relativo a procedimento disciplinare, il Presidente riferisce dell'esito dell'indagine preliminare e dell'incontro con il sanitario rendendo noto il contenuto del verbale.
3. Il Consiglio Direttivo, ascoltato quanto riferito dal Presidente, può decidere, con deliberazione di:
 - a) promuovere il procedimento disciplinare precisando gli addebiti da contestare;
 - b) archiviare il procedimento disciplinare;
 - c) chiedere un supplemento di istruttoria riservandosi la decisione di promuovere o meno l'azione disciplinare in altra seduta.Nei casi di cui ai punti sub a) e b) il Consiglio Direttivo, con nota a firma del Presidente, informa l'iscritto della decisione assunta.

ART. 7

1. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere ricusati per i motivi previsti dall'art. 51 c.p.c. e sono tenuti ad astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione di cui alla medesima disposizione che essi conoscono, anche se non proposto, ovvero quando comunque ricorrano motivi di opportunità.

ART. 8

1. Nel caso in cui decida di promuovere il procedimento disciplinare, il Consiglio Direttivo assume una deliberazione con la quale formalizza gli addebiti da contestare all'interessato.
2. Nel caso in cui il procedimento disciplinare sia conseguente ad un giudizio penale già concluso, gli addebiti formulati dal Consiglio Direttivo potranno riprodurre i medesimi addebiti contestati in sede penale, fermo restando che la valutazione compiuta dal Consiglio sarà incentrata sul versante deontologico ed in completa autonomia di giudizio.
3. Il Consiglio che delibera di procedere con l'apertura del procedimento disciplinare, contestualmente, dà mandato al Presidente di:
 - fissare la data della seduta per il giudizio;
 - nominare il Consigliere Relatore all'interno del Consiglio Direttivo;
 - provvedere alla notifica all'interessato della decisione assunta.

ART. 9

1. Il Presidente provvede a notificare all'interessato ~~con~~ nota a sua firma inviata per Raccomandata A/R o PEC contenente:
 - a. la menzione circostanziata degli addebiti;
 - b. il termine, non inferiore a giorni venti e prorogabile su richiesta dell'interessato
 - c. entro il quale l'interessato potrà: prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio, produrre le proprie controdeduzioni scritte e/o chiedere di essere sentito.
 - d. luogo, data ed ora della seduta per il giudizio;
 - e. l'espressa avvertenza che, ove non si presenti, si procederà in sua assenza.
2. Per quanto attiene alle comunicazioni circa l'inizio e l'esito dei procedimenti disciplinari, si osserva quanto stabilito dall'art. 49 DPR 221/1950.

ART. 10

1. All'udienza come sopra fissata il Consiglio Direttivo dispone:
 - a. l'assunzione di prove testimoniali, ove ritenute ammissibili e rilevanti;
 - b. l'acquisizione di prove documentali;
 - c. se ritenuto necessario, di avvalersi di consulenti tecnici;

In udienza la Commissione ascolta l'incolpato, se presente, sugli addebiti e, solo se lo ritiene necessario, chiede chiarimenti al denunciante o segnalante sui fatti denunciati o segnalati.

L'incolpato deve comparire personalmente.

Non è ammessa l'assistenza di avvocati.

ART. 11

1. Il Consiglio Direttivo, all'esito dell'udienza e ove non sia necessario un rinvio per concludere l'istruttoria, ascolta le conclusioni dell'incolpato, se presente, e si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
2. La decisione viene comunicata immediatamente al termine della Camera di Consiglio.
3. In caso di rinvio ad altra udienza la composizione iniziale del Consiglio Direttivo deve restare immutata.

ART. 12

1. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.
2. Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:
 - a. il giorno, il mese e l'anno;
 - b. i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti;
 - c. i giudizi esaminati e le questioni trattate;
 - d. i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento;
3. I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale.

ART. 13

1. La decisione deve, a pena di nullità, contenere la indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei motivi, il dispositivo. È sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.
2. La decisione è pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria dell'Ordine che provvede a notificarne copia, anche informatica o comunque non autenticata, all'interessato.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per i provvedimenti di radiazione dall'Albo e di sospensione dall'esercizio professionale ai sensi degli artt. 42 e 43 DPR 221/1950.

ART. 14

1. Le sanzioni disciplinari, in ottemperanza al regolamento di esecuzione del D.lgs. CPS 233/1946, sono:
 - a. L'*avvertimento*, che consiste nella diffida, anche orale, rivolta al colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
 - b. La *censura*, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa, irrogata in forma scritta;
 - c. La *sospensione* dall'esercizio della professione per la durata compresa tra uno e sei mesi, salvo quanto stabilito dall'art. 43 del D.P.R. 221/50;
 - d. La *radiazione* dall'Albo, che, come precisato dall'art. 41 del D.lgs. 233/1946, "è pronunciata contro l'iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria". La radiazione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di re-iscrizione a domanda, quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 50 del D.lgs. 233/1946.

ART. 15

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 DPR 221/1950, dell'inizio e dell'esito di ogni giudizio disciplinare, è data immediata comunicazione, a cura del Presidente, al Ministero della Salute, al Prefetto e alla Procura della Repubblica territorialmente

competenti per l'Albo nel quale è iscritto l'incolpato, nonché alle medesime autorità di altra circoscrizione che abbiano promosso il giudizio.

2. Dell'esito del procedimento disciplinare è data altresì comunicazione al datore di lavoro del sanitario, se conosciuto.

3. I provvedimenti di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati a tutti gli Ordini della categoria a cui appartiene il sanitario sospeso o radiato e alle autorità ed agli enti ai quali deve essere inviato l'Albo a norma dell'art. 2 del D.P.R. 221/50.

4. Sono ritenuti definitivi i provvedimenti di sospensione e radiazione quando siano scaduti i termini per proporre ricorso alla Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie o quando anche tale procedimento di impugnazione sia concluso con decisione definitiva.

ART. 16

1. Il termine per adire la Commissione Centrale degli Esercenti le Professioni Sanitarie è di 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento.

2. Decorso inutilmente tale termine la decisione passa in giudicato e produce i suoi effetti.

ART. 17

1. Il sanitario radiato dall'Albo può chiedere la re-iscrizione purché:

a. Siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna penale, sia intervenuta riabilitazione;

b. Risulti che abbia tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

2. Sulla istanza di re-iscrizione e dunque sulla verifica delle suddette condizioni, provvede l'Ordine territorialmente competente con la osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni.

ART.18

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.